



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi
e la valutazione degli effetti delle politiche regionali
XI Legislatura**

Al Presidente della VII commissione consiliare
Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Alla Segreteria generale

*Oggetto: parere sull'articolo 15 (Clausola valutativa) della proposta di legge 21 giugno 2019, n. 169
"Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità".*

Si comunica che nella seduta n. 14 del 24 novembre 2021 questo Comitato ha esaminato l'articolo 15 (Clausola valutativa) della P.L. n. 169 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 8 giugno 2016, n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali):

"esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti in merito alla formulazione delle disposizioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nelle proposte di legge (...)".

Il Comitato ha esaminato la clausola valutativa ed ha elaborato una riformulazione della stessa - modificando e integrando i quesiti informativi già esistenti - che propone alla VII commissione consiliare.

Il Comitato ha espresso il proprio parere favorevole sulla clausola valutativa dell'art. 15 della P.L. n. 169, nella riformulazione che si allega, all'unanimità dei presenti, con il voto dei Consiglieri: Aurigemma, Grippo, Ognibene, La Penna, Minnucci, Palozzi e Pirozzi.

Il Presidente
Antonio Aurigemma



Allegato 1

Class. 2.5/1.24.4



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

***Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi
e la valutazione degli effetti delle politiche regionali
XI Legislatura***

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
dell'articolo 15 della PL n. 169**

Art. 15
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Cabina di regia i cui all'articolo 14, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

- a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;
- b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;
- c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

